

CHIARIMENTO N. 7

Quesito

- 1) Si chiede conferma che si tratti di un refuso il contenuto dell'Art. 19 del Capitolato, e in particolare gli standard minimi di qualità delle derrate alimentari, in quanto il riferimento è alla normativa precedente, DM del 25 luglio 2011, sostituita dal DM 10 marzo 2020".
- 2) Si richiede conferma che sia sufficiente elencare le certificazioni possedute da ciascun fornitore per rispondere alla richiesta relativa a "eventuali certificazioni previste dalla normativa di legge" contenuta nel criterio di valutazione 1.1 dell'offerta tecnica di cui al capitolo 18.1 del disciplinare.
- 3) Considerati i limiti di pagine imposti per la redazione dell'offerta tecnica, si richiede conferma che sia consentito inserire allegati in riferimento al criterio di valutazione 3 dell'offerta tecnica di cui al capitolo 18.1 del disciplinare.

Risposta

- 1) Gli Standard minimi di qualità previsti nell'art. 19 del Capitolato d'oneri trattasi di un refuso. I requisiti obbligatori degli alimenti in base ai nuovi C.A.M. sono contenuti nell'ALL. G – REQUISITI ALIMENTAR CAM
- 2) Il criterio di valutazione 1.1 dell'offerta tecnica prevede espressamente che *"Il concorrente **in allegato** alla relazione tecnica **dovrà produrre, l'elenco dei produttori** delle derrate alimentari utilizzate, le relative **schede tecniche** e **le eventuali certificazioni** previste dalla normativa vigente. **L'assenza della documentazione comporterà l'attribuzione di punti 0"**.*
- 3) SI